

## LIBERTÀ DI STAMPA

I RETAGGI DI UNA LEGGE DEL '48

# Carcere per i giornalisti domani la Consulta decide

È passato invano l'anno di tempo concesso al Parlamento per legiferare

di MARISA INGROSSO

**D**omani la Corte Costituzionale deciderà se è legittimo che il giornalista che diffama possa essere incarcerato. È passato invano l'anno di tempo concesso dalla Consulta alla Politica per poter affrontare la delicata materia nella sede democratica naturale, il Parlamento,

**PREISTORIA GIURIDICA** - Ad essere al vaglio sono norme che risalgono al «pleistocene» della Repubblica, al febbraio 1948. Quando, per intenderci, presidente del Consiglio era **Alcide De Gasperi** e all'Interno c'era **Mario Scelba**, quando c'erano leggi sul delitto d'onore e il matrimonio riparatore (abrogate solo con la legge n. 442 del 1981). Di lì a pochi mesi, i deputati avrebbero avuto il primo, storico, aumento di stipendio: da 50 a 65.000 lire al mese, rimborsati spese esclusi.

Nonostante molto - se non tutto - sia cambiato, ancora oggi nel Paese sopravvivono gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 47/1948 («Disposizioni sulla stampa») secondo cui «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 250», cui è in relazione l'articolo 595, comma 3, del Codice Penale che, sempre in tema di diffamazione, stabilisce che per l'offesa «recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516».

**BARI, SALERNO, STRASBURGO**

-La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con due ordinanze dai Tribunali di Salerno e di Bari, sezione di Modugno, chiamati a giudicare due giornalisti imputati di diffamazione a mezzo stampa. Secondo i giudici, infatti, applicando le leggi, e mettendoli in cella, c'è il rischio di violare dettami costituzionali (per esempio gli articoli 3, 21, 25, 27 e 117, comma 1), in relazione all'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (meglio nota come Convenzione europea dei diritti dell'uomo o CEDU). Si tratta d'un illuminato trattato internazionale del 1950 che ha anche istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo (in sigla Corte EDU). E la giurisprudenza della Corte, indefettibilmente, ha ribadito che la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa viola la CEDU perché eccessiva e sproporzionata. A meno che non si tratti di circostanze eccezionali, come i discorsi di odio o l'istigazione alla violenza.

La Corte lo ha ribadito anche all'Italia, affrontando il caso dei giornalisti **Maurizio Belpietro** (nel 2013) e **Alessandro Sallusti** (2019). Pure la Politica Ue ha cercato di spronare i parlamentari

tricolore raccomandando, col Consiglio d'Europa, di lasciar perdere la detenzione, a tutela sia della libertà di informare sia del diritto dei cittadini a essere informati.

In Italia, però, più che la Politica sono state le «toghe» ad agire. La Cassazione, per esempio, ha più volte annullato provvedi-

menti che prevedevano la carcerazione, salvo casi rarissimi.

Proprio perché sono in ballo diritti importanti, come quello all'onorabilità d'ogni cittadino, un anno fa la Corte Costituzionale aveva suggerito al Legislatore di valutare una depenalizzazione a fronte di rimedi magari di natura civilistica o anche disciplinare. La materia è complessa, ci sono tante «sfumature» (dal risarcimento del danno, ai nuovi mezzi di comunicazione, passando per le querele temerarie, le cause pretestuose contro i giornalisti) e, quindi, come in altre circostanze (si pensi al fine vita), la Consulta aveva dato il tempo al Parlamento di agire.

**IL PANTANO** - Sono anni che la Politica si applica alla questione con progetti di legge che partono a spron battuto, vengono plurimamente emendati e, infine, s'impantano. Una sorte toccata nel 2004 al disegno di legge n. 3176, che prevedeva la riforma del delitto di diffamazione, così come alla «legge Costa», dal nome dell'onorevole **Enrico Costa** (Pdl) che la presentò il 13 maggio del 2013. Il 17 ottobre di quell'anno la Camera già approvava: niente carcere per chi diffama ma obbligo di rettifica senza commento e risarcimento da valutarsi in base a una serie di parametri (come diffusione della Testata, gravità dell'offesa); infi-



STRASBURGO La sede della Corte EDU

ne, fino a 10mila euro per la querela temeraria. La legge Costa arrivò all'esame del Senato e di lì indietro e avanti tra Camera e Senato, ma non fu approvata in forma definitiva. Qual «fenice», il testo, con molte similitudini, «riemerse» in un disegno di legge proposto, il 28 settembre 2018, dal senatore **Giacomo Caliendo** (FI), con modifiche alla legge 47 del 1948 in materia di diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, ingiuria e condanna del querelante. Al provvedimento - molto criticato sia dai giornalisti (Federazione nazionale della stampa) sia dagli editori (Federazione italiana editori giornali) - fu pure abbinata la proposta di legge presentata dal senatore **Primo Di Nicola** (M5S) sul tema delle querele temerarie. Poi, dopo un anno di tira e molla, nel settembre 2019 i Ddl presero strade diverse ma, nei fatti, impantanandosi. Né hanno avuto miglior successo altre iniziative, come quella del 2013 del senatore del Pd **Felice**

**Casson**, quella del suo compagno di partito on. **Walter Verini** del 2018 o quella dell'on. **Mirella Liuzzi** (M5S) del 2019.

L'elenco delle «intenzioni» di legge è lunghissimo e qui lo riportiamo per difetto, ma riteniamo basti a dar l'idea di quanto sia intricata la matassa che ora, nei limiti istituzionali che le appartengono, la Consulta dipanerà.



## DAL SUD A STRASBURGO

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con due ordinanze dai Tribunali di Salerno e di Bari, sezione di Modugno